

## Assicurazione: Responsabilità Civile



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto "AvivaPlus SalvaGuai"

Data di aggiornamento 25.07.2019  
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Aviva Italia S.p.A.** Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1  
Numero Verde 800.114.433 sito internet: [www.aviva.it](http://www.aviva.it) PEC: [aviva\\_italia\\_spa@legalmail.it](mailto:aviva_italia_spa@legalmail.it).

**Aviva Italia S.p.A.** è una Società del Gruppo Aviva.

Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet [www.aviva.it](http://www.aviva.it) – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) [aviva\\_italia\\_spa@legalmail.it](mailto:aviva_italia_spa@legalmail.it) per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.

L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 162.118.707€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 104.410.151€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 148%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet [www.aviva.it](http://www.aviva.it).

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

#### RESPONSABILITA' CIVILE – Danni ad altri

A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, sono coperti i danni conseguenti a:

- ✓ Responsabilità per fatto dei figli minori dell'Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi
- ✓ Responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo
- ✓ Danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge
- ✓ Partecipazione dell'Assicurato, come genitore, alle attività della scuola
- ✓ Partecipazioni ad attività sociali, ad esclusione delle attività medico-sanitarie
- ✓ Intossicazioni e avvelenamenti
- ✓ Attività sportive e del tempo libero
- ✓ Pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio
- ✓ Proprietà e uso di aeromodelli per scopi ricreativi e sportivi
- ✓ Pratica del campeggio
- ✓ Proprietà e uso di velocipedi, comprese biciclette a pedalata assistita; carrozzine per disabili; veicoli con motore elettrico aventi velocità massima di 6 km/h
- ✓ Proprietà e uso di natanti a vela o a remi di lunghezza non superiore a 6,5 metri e di windsurf

- ✓ Danni provocati dall'Assicurato, quale trasportato su veicolo altrui, a terzi non trasportati sui medesimi, ad esclusione dei danni ai veicoli stessi
- ✓ Partecipazione a gare e corse di carattere dilettantistico
- ✓ Attività domestiche
- ✓ Responsabilità civile verso i dipendenti addetti ai servizi domestici incluso giardinaggio
- ✓ Responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici
- ✓ Responsabilità civile delle persone indicate al punto precedente per danni da queste involontariamente causati a terzi durante le attività svolte per conto del Contraente e dei suoi familiari conviventi
- ✓ Proprietà, detenzione legittima e uso di armi
- ✓ Danni provocati a terzi durante la caccia svolta secondo la legge.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa di Assicurazioni è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

<p><b>Animali domestici</b></p>	<p>È possibile estendere la copertura ai danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proprietà, possesso, uso o detenzione di animali domestici</li> <li>- responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente tali animali</li> </ul>
<p><b>Estensione professionale insegnante</b></p>	<p>È possibile estendere la copertura ai danni che l'Assicurato possa causare nello svolgimento dell'attività professionale di insegnante di nido d'infanzia, scuola d'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.</p>
<p><b>Danni ad altri – Gestione casa</b></p>	<p>È possibile estendere la copertura ai danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proprietà e/o conduzione di fabbricati</li> <li>- Conduzione delle abitazioni in locazione fuori sede da parte dei figli studenti</li> <li>- Lavori di ordinaria manutenzione</li> <li>- Caduta di antenne</li> <li>- Danni da spargimento d'acqua</li> <li>- Proprietà o conduzione di piscine pertinenti la dimora assicurata del Contraente</li> <li>- Scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici</li> <li>- Scoppio o esplosione di gas ad uso domestico</li> <li>- Danni materiali e diretti causati a cose di terzi a seguito di incendio con il limite di 500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.</li> <li>- Inquinamento a seguito di rottura accidentale di impianti/conduiture del fabbricato assicurato, con il limite di 30.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo e l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile e un minimo di 2.000,00 euro.</li> </ul>
<p><b>Estensione gestione Bed &amp; Breakfast</b> <i>(acquistabile solo se operante la condizione facoltativa "Danni ad altri – Gestione casa")</i></p>	<p>È possibile estendere la copertura ai danni involontariamente causati agli ospiti nello svolgimento dell'attività, in forma non imprenditoriale, di Bed&amp;Breakfast e Affitta Camere, da parte dell'Assicurato.</p> <p>Sono compresi i rischi che derivano dalla somministrazione ai clienti di cibi e bevande di produzione dell'Assicurato, nel solo ambito dei locali oggetto dell'Assicurazione, e il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale.</p> <p>Sono esclusi i danni causati alle cose date in consegna e custodia all'Assicurato.</p> <p>L'estensione è prestata con una franchigia di 100,00 euro per ogni sinistro, salvo che sia diversamente previsto in polizza.</p>
<p><b>Estensione gestione AIRBNB e simili</b> <i>(acquistabile solo se operante la condizione facoltativa "Danni ad altri – Gestione casa")</i></p>	<p>È possibile estendere la copertura ai danni involontariamente causati agli ospiti, quando l'Assicurato, in qualità di proprietario, concede la propria abitazione in locazione breve turistica a privati, in via diretta o tramite apposito portale.</p> <p>Se il rischio è già assicurato da altra assicurazione per le stesse garanzie, l'estensione è prestata a secondo rischio, cioè per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell'altra copertura e comunque entro i limiti del massimale indicato in polizza.</p> <p>L'estensione è prestata con una franchigia di 100,00 euro per ogni sinistro, salvo che sia diversamente previsto in polizza.</p>

**TUTELA LEGALE (opzionale)**

A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni, per ognuna delle 3 forme disponibili.

**“Telefonica”:**

è prestato un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica fornito da consulenti legali esperti, per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare in modo corretto comunicazioni rivolte a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

La garanzia opera nei seguenti ambiti:

- Vita digitale
- Vita privata
- Salute, viaggi e vacanze
- Immobili

La garanzia opera a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia, i conviventi che risultano tali da riscontro anagrafico e i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché si trovino in Italia quando si verifica l'evento per il quale si chiede la consulenza.

**“Casa e famiglia”:**

è prestata assistenza legale e garantisce le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione:

- alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze;
- alla proprietà o conduzione di immobili direttamente utilizzati.

La garanzia opera nei seguenti ambiti:

- Tutela legale vita privata
- Tutela legale cyber e cyberbullismo
- Consulenza legale telefonica
- Cauzione penale all'estero.

La garanzia opera a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia, i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché in Italia.

**“Casa, famiglia e lavoro”:**

è prestata assistenza legale e garantisce le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione:

- alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze;
- alla proprietà e/o conduzione di immobili direttamente utilizzati;
- al lavoro subordinato.

La garanzia opera nei seguenti ambiti:

- Tutela legale della vita privata, compresa l'assistenza in determinati atti di volontaria giurisdizione
- Tutela legale cyber e cyberbullismo
- Consulenza legale telefonica
- Cauzione penale all'estero

La garanzia opera a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia, i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché in Italia.

La garanzia Tutela Legale, nelle due forme **“Casa e famiglia”** e **“Casa, famiglia e lavoro”** è prestata entro il massimale previsto di 25.000,00 euro per sinistro.



**Che cosa NON è assicurato?**

**Rischi esclusi**

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



**Ci sono limiti di copertura?**

**RESPONSABILITA' CIVILE – Danni ad altri**

A integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che non sono compresi i danni:

- ! che derivano da proprietà, uso e guida di veicoli a motore e unità nautiche a motore da diporto, salvo i danni che si verificano in relazione a proprietà e uso di imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza non superiore a metri 6,5, i danni che si verificano in relazione a partecipazione a gare e corse di carattere dilettantistico, danni provocati a terzi da minori alla guida, e danni provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato
- ! che derivano da proprietà e uso di esplosivi
- ! che derivano dall'attività della caccia se l'Assicurato non possiede i requisiti di età, di abilitazione e di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, o se l'attività è svolta con mezzi non consentiti dalla legge, in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle norme; il massimale assicurato è inferiore ai minimi previsti dalla legge
- ! danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni e quando l'Assicurato è trasportato su veicolo altrui, se non opera una copertura assicurativa verso terzi ai sensi del Codice delle Assicurazioni
- ! conseguenti a inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento
- ! che derivano da amianto o crisotile
- ! che risultano dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto
- ! che derivano da proprietà, uso e guida di aeromobili e aeromodelli diversi da quelli coperti dall'Assicurazione
- ! che derivano da un uso non conforme alla normativa di riferimento degli aeromodelli coperti dall'Assicurazione
- ! che gli aeromodelli coperti dall'Assicurazione provocano ad altri aeromodelli.

### **Franchigia**

Si precisa che per i soli danni a cose, il pagamento di ogni sinistro può prevedere l'applicazione di una franchigia, indicata in polizza. Se le singole garanzie prevedono specifiche garanzie/scoperti, questi prevalgono sulla franchigia citata solo se superiori.

### **TUTELA LEGALE (opzionale)**

A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni, per ognuna delle 3 forme disponibili.

#### **“Telefonica”**

Non sono comprese:

- ! le spese per l'assistenza legale dell'assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

#### **“Casa e famiglia”**

La garanzia è esclusa:

- ! per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! in materia di diritto di famiglia, di diritto delle successioni e delle donazioni;
- ! per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa, a eccezione dei procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
- ! per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- ! per le controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale o subordinato;
- ! per controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- ! per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati;
- ! per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

#### **“Casa, famiglia e lavoro”**

La garanzia è esclusa:

- ! per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! in caso di diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni, ad eccezione degli atti di volontaria giurisdizione;
- ! per il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio, se il matrimonio è celebrato fuori dall'Italia e in ogni caso se non è presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS. L'eventuale conseguente domanda di divorzio è garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS, se: la separazione consensuale si è verificata mentre questo contratto è in vigore; ha causato un sinistro gestito da DAS; c'è stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che va dall'omologazione della separazione consensuale alla domanda di divorzio;
- ! per i procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
- ! per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- ! per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale;
- ! controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- ! per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati;

- ! per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa, a meno che l'assicurato sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o il reato sia derubricato da doloso a colposo, archiviato per infondatezza della notizia di reato

A valere per le 2 formule **“Casa e famiglia”** e **“Casa, famiglia e lavoro”**

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

- ! spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste;
- ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- ! onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, l'Impresa di Assicurazione, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- ! spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato queste spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
- ! spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:

- ! sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando si è sottoscritto il contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti;
- ! controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a 300,00 euro.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non previsto
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> <b>Tutela legale:</b> per la gestione e la liquidazione dei sinistri, l'Impresa di Assicurazione si avvale di: DAS, Difesa Automobilistica Sinistri SpA, con sede in via Enrico Fermi, 9/b - Verona
	<b>Prescrizione:</b> il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<b>Responsabilità civile – Danni ad altri:</b> l'Impresa di Assicurazione liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva o di sentenza passata in giudicato. <b>Tutela legale:</b> DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	Se le parti esercitano il diritto di recesso per sinistro e il recesso avviene in una data diversa dalla scadenza mensile, l'Impresa di Assicurazione rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo assicurativo pagato e non goduto.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>A integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa quanto segue:</p> <p><b><u>Tutela legale:</u></b>  <b>“Telefonica”</b></p> <p>L'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica si intende avvenuto quando l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto. Per determinare la data dell'evento, si considera quella:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'assicurato, nel caso di procedimenti penali;</li> <li>- del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'assicurato;</li> <li>- in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di un contratto da parte dell'assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuali;</li> <li>- in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative.</li> </ul> <p>La garanzia opera per gli eventi che si verificano dalle 00:00 del giorno indicato in polizza</p> <p><b>“Casa e famiglia”</b></p> <p>Un evento è in garanzia se avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalle 00:00 del giorno indicato in polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;</li> <li>- dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale.</li> </ul> <p>Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;</li> <li>- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.</li> </ul> <p>La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione</p> <p><b>“Casa, famiglia e lavoro”</b></p> <p>Un evento è considerato in garanzia se avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalle 00:00 del giorno indicato in polizza, in caso di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;</li> <li>- dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale;</li> <li>- dopo 1 anno dalla stipula del contratto in caso di atti di volontaria giurisdizione.</li> </ul> <p>Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;</li> <li>- la data di presentazione dell'istanza negli atti di volontaria giurisdizione;</li> <li>- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle altre ipotesi.</li> </ul> <p>La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.</p>
<b>Sospensione</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non previsto.
<b>Risoluzione</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle persone fisiche interessate a tutelare il proprio patrimonio da danni causati involontariamente ad altri dal proprio nucleo familiare nell'ambito della vita privata. Possono in via opzionale essere interessati anche a ricevere assistenza legale.



## Quali costi devo sostenere?

### Costi di intermediazione

la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 25% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:</p> <p>Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Fax 02.2775.245 Indirizzo e-mail: cureclami@aviva.com</p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: invass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b><u>Tutela legale</u></b> <b><u>“Casa e famiglia” e “Casa, famiglia e lavoro”</u></b></p> <p>In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.</p> <p>L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.</p> <p>L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere all'Impresa di Assicurazione il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.</p> <p>Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**